



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PARROTTA DOMENICO

Nella seduta del 21/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 5 maggio 2014 – preceduto da reclamo del 28 agosto 2013, riscontrato il 24 aprile 2014 – la cliente premetteva di aver stipulato, in data 2 maggio 2007, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile, estinto anticipatamente, in corrispondenza della 72^a rata (di 120) a far data dal 1° maggio 2013, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario intimato che limitava la restituzione dei costi assicurativi e commissionali ad un importo pari a € 78,40 a titolo di “*deduzione Commissioni soggette a maturazione nel tempo*”. Ritenendo incongruo l'importo rimborsato e richiamata la normativa di settore, chiedeva “*la restituzione delle commissioni bancarie, finanziarie di intermediazione ed assicurative per il parziale del finanziato [...] non goduto in base al criterio proporzionale relativo alle quote residue*”.

Con le controdeduzioni dell'11 giugno 2014, l'intermediario eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per incompetenza temporale, affermando che “*il ricorso in esame ha ad oggetto un contratto di mutuo contro cessione di quote della retribuzione mensile stipulato nel 2007, pertanto il petitum della controversia si riferisce ad una operazione di gran lunga antecedente al giorno 01 gennaio 2009. La data da prendere in considerazione, infatti, per la declaratoria d'improcedibilità, è quella di sottoscrizione del*



contratto". Eccepiva, in secondo luogo, il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di restituzione della quota parte degli oneri assicurativi, invitando la ricorrente a rivolgersi alla compagnia assicurativa e richiamando la L. 221/2012 e la decisione n. 3801/2013 con cui il Collegio di Napoli avrebbe ribadito che la richiesta restitutoria relativa al premio assicurativo va direttamente indirizzata all'INPDAD (ora INPS). Precisava, inoltre, la circostanza di non aderire né all'ABI né all'ANIA, da ciò derivando l'impossibilità di invocare, nel caso di specie, i noti accordi stipulati tra tali associazioni di categoria. Evidenziava di aver detratto, in sede di estinzione anticipata, gli interessi a scalari del 4,50% ovvero € 1.095,92 ed € 78,40 come deduzione delle commissioni soggette a maturazione nel tempo (ccdd. attività *recurring*). Ribadiva l'inapplicabilità dell'art.125 sexies del TUB, richiamato dalla ricorrente, specificando che le modifiche del cit. art. sono intervenute con il d.lgs 141/2010 in attuazione della direttiva comunitaria n. 2008/48/CE e, dunque, in data successiva alla stipula del contratto *de quo*, lamentando che la ricorrente non aveva specificato a quale titolo le sarebbe dovuta la pretesa restituzione dell'importo richiesto. Chiedeva, conclusivamente, di dichiarare il ricorso non procedibile e, in subordine, di rigettare le richieste restitutorie formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Va disattesa la eccezione di "*improcedibilità*" del ricorso per presunta incompetenza temporale dell'Arbitro. Sul punto appare sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza dei tre Collegi, in virtù della quale si è stabilito che, "*laddove la controversia abbia ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, sussistendo allora la competenza dell'ABF*" (testualmente *ex multis*, Collegio di Napoli, decisione n. 4799/14).

Va, parimenti, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa. Al riguardo è sufficiente ricordare che "*la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso*" e che quando, invece, "*le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito*" (*ex plurimis*, Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819). Orbene, la prospettazione data dal ricorrente e gli allegati documenti consentono di ritenere l'intermediario legittimato passivo del presente processo arbitrale.

Sempre preliminarmente deve rilevarsi che le "*commissioni bancarie*" richieste dalla ricorrente in retrocessione per la quota non maturata non sono previste dal contratto e, pertanto, la relativa domanda non può trovare accoglimento.

Così precisato il *thema disputandum*, il ricorso è fondato nei termini che seguono.



Deve nuovamente ribadirsi – essendo molteplici le decisioni rese anche nei confronti del medesimo convenuto – l'orientamento condiviso, ormai da tempo, dai tre Collegi ABF ad avviso del quale l'intermediario è tenuto – sin dalla originaria versione dell'art. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e dell'art. 3 del Decreto del ministero del tesoro 8 luglio 1992 – a rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. commissioni *recurring*).

Con riferimento al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, deve parimenti rilevarsi che, nell'ambito della ormai consolidata giurisprudenza dell'ABF, è ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato *“rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio”* (ex plurimis, da ultimo anche con riferimento al criterio di calcolo, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 2173/14, 873/13, 796/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 2106/14, 980/13, 480/13, 432/13, 2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12). Il collegamento negoziale testè ricordato consente di superare, nel merito, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierna resistente. Su tali conclusioni non incide il sopraggiunto art. 22 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 (entrata in vigore il 19 dicembre 2012). Ed infatti, con riferimento a tale norma può ribadirsi che *“gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso”* (testualmente, ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013). Privo di pregio, poi, il riferimento al precedente di questo Consesso citato dalla resistente, essendo agli atti la polizza stipulata a garanzia con precipua compagnia assicurativa (e, pertanto, non erogata dal Fondo di garanzia di cui all'art. 16 d.p.r. 180/50). In ordine alla quantificazione dell'importo da retrocedere, troverà quindi applicazione il metodo di cui all'orientamento dei Collegi ABF già richiamato *supra* che si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a fattispecie qui non ricorrenti – nel senso di riconoscere un rimborso *“parametrato alla durata residua del finanziamento”*. Pertanto, l'indebito da restituire per oneri assicurativi senza più corrispondenza causale deve determinarsi in € 364,33 (pari a 49/120 di € 892,24).

Per quanto riguarda le commissioni dell'intermediario convenuto, l'esame del contratto *de quo* consente al Collegio di verificare la presenza di componenti di costo non univocamente riconducibili ad attività propedeutiche alla sua conclusione (in particolare, quelle relative alla *“gestione delle rate in scadenza”* e *“per ogni altra attività svolta dall'agente”*) e, quindi, la opacità della relativa previsione. L'intermediario resistente ha – come risulta dal conteggio relativo – provveduto comunque ad incassare gli importi dallo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stesso determinati al fine della estinzione anticipata del contratto azionato. In applicazione del principio già enunciato dal ricordato orientamento e ribadito dal Collegio di coordinamento ABF – decisione n. 6167/14, alla cui motivazione si rinvia – con riferimento alla necessaria “*perfetta trasparenza ex ante*” dei costi rimborsabili, l’importo da restituire alla cliente, sulla base del metodo del *pro rata temporis*, deve essere liquidato in € 1.290,90 (pari a 49/120 di € 3.353,38 al netto di € 78,40 già retrocessi in sede di estinzione anticipata).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.655,23.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO